

## **REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DA ALLOGGIO E.R.P.**

*Legge Regionale n.24 dell'8.08.2001 e ss.mm.ii – art. 30 , comma 5 e Delibera dell'Assemblea Legislativa 9 giugno 2015 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 e ss.mm.ii.*

### **Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano ai casi di seguito rappresentati per i quali si verifichi la necessità di sospendere l'emissione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché ai casi per i quali si applichino le **azioni di mitigazione** previste dall'allegato alla delibera regionale n. 894 del 13 giugno 2016 art. 2 lett. b) e ss.mm.ii.

### **Art. 2 CASI PER I QUALI SI PREVEDE LA SOSPENSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DECADENZA**

Ferme restando le norme previste dall'art.30, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) della Legge Regionale n.24 dell'8.08.2001 e ss.mm.ii e dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 15 del 9 giugno 2015 e dalla delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 e ss.mm.ii e previa istanza degli interessati, si considerano ai fini della sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza le seguenti situazioni:

1. abbandono motivato dell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi da parte di anziani e/o disabili con previsione di rientro nel proprio alloggio al momento del riacquisto della propria autonomia;
2. morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi dovuta a gravi situazioni personali o familiari, nel caso in cui esista la possibilità di sanarla attraverso un piano finanziario di recupero del credito;
3. riacquisto del requisito relativo all'attività lavorativa previsto per i cittadini extracomunitari;
4. inadempienza dell'obbligo di produrre le informazioni e documentazioni dovute per l'accertamento del reddito e degli altri requisiti per la permanenza a causa di gravi situazioni personali di salute o situazioni familiari che hanno determinato l'inadempienza medesima;
5. superamento dei limiti di "reddito del nucleo avente diritto" ISEE e/o Valore Patrimonio Mobiliare -previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica soltanto in sede di prima applicazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 13 Giugno 2016, n. 894 art. 2 lett. b) – allegato e per un termine massimo di due anni.

### **Art. 3 TERMINI DI SOSPENSIONE DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA**

Per le situazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art.2 la sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza ha la durata massima di un anno.

Per la situazione di cui al punto 5 del precedente art. 2 la sospensione del provvedimento di decadenza ha la durata massima di due anni.

Il Responsabile del servizio competente per materia definisce il periodo della sospensione sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento.

Per la situazione di cui al punto 3 del precedente articolo 2 il provvedimento di sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza perde efficacia dal momento dell'emissione del provvedimento di espulsione da parte delle autorità competenti sulla base della normativa vigente in materia di immigrazione o ad altro termine previsto dalla normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento di decadenza.

Entro i termini del periodo di sospensione, su istanza motivata e documentata degli interessati, in presenza di riacquisto dei requisiti o di rimozione dei fattori straordinari che hanno determinato l'avvio della procedura di decadenza l'Unione dispone l'archiviazione del procedimento. In caso contrario si conferma l'emissione del provvedimento di decadenza.

#### **Art. 4 CANONE**

Il canone di locazione applicato nei casi di sospensione del provvedimento di decadenza relativo alle situazione di cui al p.to 5 del precedente art. 2 (superamento limiti di "reddito del nucleo avente diritto" ISEE e/o Valore Patrimonio Mobiliare per la permanenza negli alloggi di ERP) è pari al valore massimo del canone concordato previsto dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Tale canone non può essere inferiore al canone già applicato.

#### **Art. 5 AZIONI DI MITIGAZIONE PER SUPERO LIMITE DI PERMANENZA (art. 2 punto 5)**

Le **azioni di mitigazione** sono praticabili soltanto in sede di prima applicazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 13 Giugno 2016, n. 894 art. 2 lett. b) – allegato e per un termine massimo di due anni e si applicano nel modo seguente:

- nuclei che superano il limite per la permanenza (valore ISEE e/o valore del patrimonio mobiliare) fino al 10% applicazione di un differimento per due anni;
- nuclei che superano il limite per la permanenza (valore ISEE e/o valore del patrimonio mobiliare) in misura compresa tra il 10,01% e il 20% applicazione di un differimento di due anni qualora siano presenti nel nucleo familiare figli minori o persone anziane di età superiore a 65 anni o persone con una disabilità classificata almeno media nella dichiarazione Isee o altri nuclei familiari per i quali il Servizio Sociale Territoriale ha rilasciato apposita attestazione a seguito di puntuale valutazione.

Ai nuclei per i quali viene sospesa l'emissione della dichiarazione di decadenza per effetto delle azioni di mitigazione, si applica un canone parametrato pari al valore medio del canone concordato previsto dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Detto canone verrà applicato fino alla emissione della dichiarazione di decadenza, ovvero fino al rientro del nucleo entro i limiti previsti per la permanenza nell'alloggio ERP. In quest'ultimo caso verrà applicato il canone di locazione nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 6 AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA DALL'E.R.P.**

Il Comune di residenza/Unione, in tutti i casi in cui viene pronunciata la dichiarazione di decadenza, al fine di agevolare il passaggio per i nuclei interessati dall'e.r.p. al libero mercato, può attivare una delle seguenti azioni:

- a. sottrarre temporaneamente l'alloggio dal patrimonio ERP. L'esclusione dell'alloggio dall'ERP verrà deliberata con apposito atto di Giunta del Comune proprietario dell'alloggio.

Ai nuclei familiari che permarranno negli alloggi esclusi verrà applicato un canone parametrato a quello definito dai patti concordati nel valore massimo. Gli alloggi saranno gestiti all'interno del contratto di servizio con l'attuale soggetto gestore (ACER) al fine di garantire la continuità della gestione del medesimo alloggio. Il Comune/Unione, come previsto dalla vigente normativa in materia, garantisce la contemporanea sostituzione con equivalente patrimonio abitativo pubblico da mettere a disposizione delle famiglie che sono utilmente collocate nelle vigenti graduatorie ERP;

- b. mettere a disposizione dei nuclei oggetto delle azioni di cui al presente articolo patrimonio abitativo sia pubblico che reperito sul mercato privato con un canone parametrato a quello definito dai patti concordati nel valore massimo.

#### **Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione dell'Unione o dei Comuni aderenti all'Unione nella materia oggetto del presente atto. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.